

APPENDICE

ALLE “NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 74° ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA”

Il Consiglio Federale, riunito d’urgenza in via telematica il giorno 19 ottobre, in conseguenza delle disposizioni governative emanate con DPCM del 18 ottobre 2020 in vigore dal 19 ottobre, ed in forza dell’art. 22 delle stesse Norme Attuative per lo svolgimento della 74^a Assemblea Nazionale Ordinaria della FMI, ha assunto la deliberazione n° 626 con la quale ha trasformato la 74^a Assemblea Nazionale, precedentemente convocata in presenza presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, in Assemblea Telematica.

Di seguito le norme modificate:

Art. 7 - Procedura di Accredimento all’Assemblea

1. Potranno partecipare alla Assemblea Nazionale Elettiva esclusivamente gli aventi diritto al voto che abbiano effettuato la procedura di Accredimento disposta sul sito federale nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea e valida dal 1° ottobre 2020 e fino alle ore 24:00 del **26 ottobre 2020**.
2. Coloro che non abbiano effettuato tale procedura di Accredimento non potranno partecipare all’Assemblea.
3. Le credenziali di accesso al sistema gestionale di Accredimento - con cambio password obbligatorio al primo accesso - saranno fornite nell’apposita lettera di convocazione.
4. Accedendo al sistema attraverso le rispettive credenziali si formalizzerà l’effettiva partecipazione dell’avente diritto al voto ai lavori assembleari.
5. La verifica automatica delle regole di partecipazione conferirà la possibilità per gli aventi diritto a dare o ricevere deleghe, secondo quanto stabilito all’art. successivo.

Art. 8 - Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto al voto

1. I Moto Club partecipano direttamente all’Assemblea tramite il proprio Legale Rappresentante (Presidente del Moto Club) che abbia effettuato la procedura di Accredimento disposta sul sito federale nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea, secondo quanto stabilito all’art. precedente.
2. Effettuata la procedura di Accredimento, l’avente diritto a voto potrà gestire anche il conferimento delle deleghe.
3. La procedura ed il sistema di gestione delle deleghe saranno illustrati attraverso apposita Circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it - nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale.
4. Tale procedura prevede che, nel caso in cui il legale rappresentante del Moto Club non possa partecipare ai lavori assembleari, possa delegare in sua vece ed in alternativa:
 - a) un **delegato interno**: ossia un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l’anno in corso ed il cui nominativo risulti inserito nel sistema informatico federale fra i componenti del Consiglio Direttivo del Moto Club.

Procedura di conferimento di una delega interna:

sarà effettuata direttamente dal Presidente del Moto Club che, connettendosi con la propria utenza all’apposito sistema di Accredimento, individuerà - tramite menu a tendina - il componente del proprio Consiglio Direttivo che parteciperà, in sua vece, all’Assemblea Nazionale Elettiva.

Il nominativo del delegato potrà essere modificato entro e non oltre **le ore 24:00 del 26 ottobre 2020**.

- b) un **delegato esterno**: ossia un altro Moto Club, il cui Presidente, a sua volta, potrà delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, secondo il criterio del punto precedente a).

Procedura di conferimento di una delega esterna:

si articola in 3 fasi:

I Fase: accordo e formalizzazione della delega dal MC delegante al MC delegato

Il Presidente del Moto Club delegante indicherà – attraverso apposito modulo – un qualsiasi altro Moto Club affiliato alla FMI cui assegnare la propria delega.

Il modulo di delega è scaricabile dal sito www.federmoto.it →FMI→Assemblea Nazionale e deve essere:

- predisposto su carta intestata del Moto Club delegante
- firmato in originale da parte del Presidente del Moto Club delegante e/o con apposizione del timbro del Moto Club delegante
- riportare l'indicazione della denominazione e del codice di affiliazione del MC delegato

II Fase: invio del modulo di delega

La delega deve essere inviata a mezzo @pec da parte del Presidente del Moto Club delegato all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del Presidente del Moto Club delegante.

III Fase: caricamento a sistema della delega conferita (a cura della Segreteria Generale)

Le deleghe ricevute saranno valutate dalla CVP – secondo quanto indicato al successivo comma 5 - ed inserite dalla Segreteria Generale nel sistema di Accreditamento.

Accedendo tramite la propria utenza al sistema il Presidente del Moto Club delegato potrà verificare il buon esito di tutte le deleghe a lui conferite.

Sarà possibile effettuare la procedura per conferire la delega esterna entro e non oltre **le ore 24:00 del 25 ottobre 2020**.

5. La CVP verificherà che:
- a) ciascun Moto Club abbia emesso 1 sola delega: l'eventuale presentazione di più deleghe provenienti dallo stesso Moto Club comporterà la decadenza di tutte le deleghe conferite.
 - b) ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 dello Statuto federale, ai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o loro delegati partecipanti all'Assemblea siano rilasciate deleghe in numero di 4 (oltre a quella di propria spettanza). Pertanto ciascun Legale Rappresentante di Moto Club potrà rappresentare, oltre al proprio Moto Club, un massimo di altri 4 Moto Club.
6. I rappresentanti dei Licenziati o, eventualmente, i rispettivi supplenti non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non potranno delegare terzi.
7. I Tecnici Federali non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non possono delegare terzi.
8. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di una componente avente diritto al voto non può rappresentare contemporaneamente altre componenti (Moto Club/Licenziati/Tecnici).

Art. 9 - Commissione Verifica Poteri.

1. La Commissione Verifica Poteri (di seguito CVP) è nominata dal Consiglio Federale almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente – nominato d'intesa con il CONI - 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La CVP si insedia ufficialmente a far data del 1° ottobre 2020 per gli interventi di competenza in materia di:
 - verificare l'assegnazione delle deleghe - secondo quanto previsto all'articolo precedente
 - sovrintende ai sistemi di accreditamento, accesso e autenticazione dei Delegati
5. La CVP, durante lo svolgimento dei lavori assembleari, ha il compito di:
 - accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
 - verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti e dei loro eventuali delegati, accreditati e che hanno effettuato l'accesso e l'autenticazione sulla piattaforma assembleare
 - verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
 - effettuare le specifiche verifiche di competenza di cui all'art. 7 comma 2 - art. 8 comma 4 lettera a) - art. 8 comma 4 lett. b) della presente normativa
 - verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
 - redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
 - produrre il conseguente aggiornamento dei dati
 - produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei licenziati presenti, dei Tecnici Federali e dei voti loro attribuiti.
6. La CVP termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.

Art. 18 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Il Presidente Federale uscente, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del *quorum* minimo costitutivo previsto per la fattispecie assembleare in questione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
L'Assemblea, non appena il Presidente Federale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede, su proposta del Segretario Generale della FMI, alla nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, un vice Segretario e di 3 scrutatori.
2. Il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI.
3. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità ed inoltre:
 - a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea
 - b) cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti.
 - c) concede o toglie la parola ai candidati che intendano intervenire
 - d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire
 - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea
 - f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto Federale, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
 - g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi devolutigli in forma scritta da parte dei Delegati
 - h) dichiara la chiusura dell'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

4. La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea non potrà essere attribuita a:
 - componenti della CVP
 - soggetti candidati alle cariche federali
 - qualsiasi avente diritto al voto
5. Il Segretario Generale della FMI assume d'ufficio l'incarico di Segretario dell'Assemblea e può essere coadiuvato da un vice Segretario di sua nomina.
6. Gli scrutatori, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l'Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di controllare le operazioni elettroniche di voto.
7. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima. Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
8. Per il regolare funzionamento e svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva si richiama quanto esplicitato dallo Statuto Federale - art. 19 - ed integrato dalle presenti Norme Attuative dell'Assemblea.
9. In modo particolare, l'Assemblea Ordinaria Elettiva:
 - a) approva la relazione del programma quadriennale del Consiglio Federale
 - b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, eventuali Presidenti Onorari e Soci Benemeriti
 - c) esamina eventuali mozioni d'ordine presentate e messe in discussione
 - d) elegge, secondo le modalità indicate al comma successivo e con votazioni separate: il Presidente della Federazione; i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati; i Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati; il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 - Procedure di votazione

1. La FMI adotta per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva sistemi di voto elettronico, anche in forma telematica, secondo modalità che garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
2. Il voto sarà effettuato in maniera del tutto anonima e segreta tramite apposito sistema telematico, che garantisce l'autenticazione del delegato e la crittazione del voto. La società fornitrice del sistema è contrattualmente impegnata a non fornire in alcun modo i dati di voto, a meno di richiesta di una autorità giuridicamente competente.
3. La procedura ed il sistema di votazione saranno illustrati attraverso apposita Circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it - nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
4. Il voto sarà univoco: l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza.
5. Al votante sarà consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non consentirà l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste a Statuto per le rispettive cariche da eleggere.
6. Sarà possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 20 - Votazioni

1. Al momento di apertura delle operazioni di voto, gli aventi diritto al voto accreditati che hanno effettuato l'accesso e si sono autenticati saranno chiamati ad effettuare 5 diverse votazioni:
 1. l'elezione del Presidente Federale - votato da tutti i delegati
 2. l'elezione dei 7 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati - di cui almeno 2 di genere diverso - votato dai Presidenti di MC o loro delegati

3. l'elezione dei 2 Consiglieri Federali in quota Licenziati – votati solo dai Rappresentanti dei Licenziati
4. l'elezione di 1 Consigliere Federale in quota Tecnici – votato solo dai Tecnici
5. l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – votato da tutti i delegati

Queste le specifiche:

- i rappresentanti dei Moto Club votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 7 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
 - i rappresentanti dei Licenziati votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 2 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
 - i Tecnici votano per l'elezione del Presidente della Federazione, del Consigliere Federale di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
2. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze.
 3. Ogni elettore potrà votare un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo da eleggere.